

REGOLAMENTO PER LA RACCOLTA DI PRESTITO SOCIALE**A) SCOPI E FUNZIONAMENTO DELLA SEZIONE****Art. 1**

In attuazione dell'art. 5 dello Statuto Sociale ed ai sensi di quanto prescritto dalle leggi, dalle deliberazioni del Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio (C.I.C.R.) e dalle istruzioni vincolanti della Banca d'Italia, nonché del Regolamento Quadro di Legacoop nazionale (che si intende parte integrante del presente regolamento e viene ad esso allegato) è istituita una Sezione di attività denominata Sezione di Prestito Sociale, gestita in contabilità in appositi conti, per la raccolta, limitata ai soli soci, di prestiti da impiegare esclusivamente per il conseguimento dell'oggetto sociale e dello scopo sociale. È pertanto tassativamente esclusa la raccolta di risparmio tra il pubblico.

Secondo quanto previsto dalla legge, l'ammontare complessivo del prestito sociale non può eccedere il limite del triplo dell'ammontare del patrimonio secondo i criteri stabiliti dalle Istruzioni di Banca d'Italia. Ove ricorressero i presupposti di legge, la cooperativa deve assistere il prestito sociale in misura pari al 30 per cento del suo valore complessivo attraverso una delle forme di garanzia in favore dei soci previste dalla normativa vigente in materia di prestito sociale.

Art. 2

L'attività della Sezione di Prestito Sociale viene svolta presso la sede legale ed amministrativa della Cooperativa, tuttavia, per il migliore svolgimento di tale attività, il Consiglio di Amministrazione, può decidere l'apertura di relativi Uffici presso e le Sedi Operative territoriali della Cooperativa. Nei locali in cui si svolge la raccolta del prestito devono essere messi a disposizione dei soci i testi dei seguenti documenti:

- a) delibera del Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio (C.I.C.R.) n. 1058 del 19 luglio 2005 ed eventuali successive modificazioni anche in attuazione dell'articolo 1, comma 240, della legge 205/2017;
- b) relative istruzioni della Banca d'Italia;
- c) il Regolamento Quadro del prestito sociale di Legacoop nazionale, comprese le delibere delle Associazioni per la determinazione del vincolo di liquidità;
- d) articolo 5 dello Statuto Sociale;
- e) il presente regolamento;
- f) il foglio informativo analitico;
- g) commi da 238 a 242 estratti dall'articolo 1 della Legge 205/2017;
- h) la comunicazione di cui all'articolo 22 del presente Regolamento;
- i) lo stralcio della nota integrativa dedicata al prestito sociale;
- j) un prospetto che indichi i limiti, le modalità e i tempi del rimborso in caso di obbligo di attivazione delle garanzie previste dalla normativa vigente in materia di prestito sociale.

Art. 3

La Cooperativa può accettare prestito sociale solo da persone fisiche e o persone giuridiche iscritte nel libro soci. All'atto della conclusione del contratto di prestito, il socio deve rilasciare, per iscritto e in duplice originale, dichiarazione di specifica accettazione delle norme e condizioni che lo regolano, predisposte dalla Cooperativa. Un originale della dichiarazione deve essere consegnato al socio unitamente al foglio informativo analitico. Il contratto può essere concluso anche telematicamente.

Art. 4

L'importo massimo di prestito che la Cooperativa può accettare da ciascun socio persona fisica è quello fissato dalla legge ai fini del riconoscimento delle agevolazioni fiscali. Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di fissare un limite inferiore. Il foglio informativo analitico di cui al punto f) del precedente art. 2 indica l'importo massimo che ciascun socio può depositare.

Art. 5

Il Consiglio di Amministrazione può inoltre, nel rispetto dei limiti imposti dalla legge, prevedere remunerazioni diversificate per vincoli temporali, per importi, e per grado di adesione alle delibere regolarmente assunte dalle assemblee dei soci.

Art. 6

Alla costituzione del contratto di prestito, al socio viene rilasciato un documento, anche in formato elettronico, nominativo e non trasferibile a terzi, denominato Libretto Nominativo di Prestito Sociale. Il Libretto Nominativo di Prestito Sociale è idoneo a registrare, mantenere e controllare lo svolgimento del rapporto e il saldo a favore del socio.

Art. 7

I soci possono effettuare le operazioni relative al loro prestito, durante l'orario di apertura degli Uffici della Sezione Prestito Sociale in cui è stato rilasciato il Libretto Nominativo di Prestito Sociale, e dietro presentazione dello stesso. I versamenti ed i prelievi danno luogo a registrazioni contabili nominative per ciascun socio. Tali operazioni devono essere annotate e firmate nel libretto esclusivamente dal personale autorizzato. La Cooperativa può prevedere modalità alternative, anche telematiche, di effettuazione delle operazioni.

Art. 8

La Cooperativa garantisce la massima riservatezza nello svolgimento di tutte le attività della Sezione Prestito Sociale e risponde dell'operato degli incaricati dell'attività della Sezione.

Art. 9

La Cooperativa ha il diritto di chiedere per visione al socio, in qualsiasi momento, il Libretto Nominativo di Prestito Sociale, per effettuarne riscontri. I Libretti devono essere comunque presentati ogni anno presso l'ufficio della Sezione Prestito Sociale per la registrazione degli interessi e per il controllo con il relativo conto tenuto dalla sezione.

Art. 10

In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione del Libretto Nominativo di Prestito Sociale, l'intestatario o il suo delegato deve farne denuncia alla competente autorità e darne immediata comunicazione alla sezione Prestito Sociale. In questi casi la Cooperativa provvederà a sospendere ogni movimentazione del conto e poi, in possesso della copia della denuncia, provvederà a rilasciare altro Libretto Nominativo di Prestito Sociale.

Art. 11

Nei casi di scioglimento del rapporto sociale previsti dallo Statuto, il contratto di prestito si scioglie e le somme prestate cessano di produrre interessi. Le somme restano a disposizione del receduto, dell'escluso e degli eredi del socio defunto. Gli eredi devono comunicare immediatamente alla Cooperativa il giorno dell'avvenuto decesso. Nei confronti degli eredi si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia di successione.

B) OPERAZIONI DI VERSAMENTO E PRELEVAMENTO**Art. 12**

Le operazioni si effettuano con la presentazione del Libretto Nominativo di Prestito Sociale presso l'Ufficio competente. I versamenti possono essere effettuati in contanti, con assegni, bancari o circolari, con bonifico o tramite delega a trattenere importi dalla busta paga mensile, o con altri strumenti indicati dalla Cooperativa. I versamenti effettuati a mezzo di assegni, bancari o circolari, sono accettati salvo buon fine degli stessi e pertanto tali somme saranno disponibili per i soci solo ad incasso avvenuto. In alternativa o in funzione complementare al Libretto potranno essere utilizzati sistemi equipollenti di effettuazione, rilevazione e registrazione delle operazioni, previa accettazione dei relativi regolamenti da parte dei soci.

Art. 13

Per i prestiti liberi da vincoli temporali il socio, con un preavviso di almeno 24 ore, può richiedere rimborsi parziali o totali sino ad un massimo di € 15.000,00 (Euro quindicimila e zero centesimi). Per i rimborsi superiori a detto importo il preavviso minimo deve essere di almeno 3 (tre) giorni lavorativi. Anche a tal fine, ove non ricorrano le condizioni previste dalla normativa in materia di prestito sociale per l'adozione delle garanzie in favore dei soci, un ammontare pari almeno al 30 % dei fondi derivanti dalla raccolta del prestito da soci dovrà essere sempre mantenuta liquida o in attività prontamente liquidabili secondo le modalità previste dal Regolamento Quadro di Legacoop. La Cooperativa può effettuare i rimborsi in contanti e/o assegno bancario e/o bonifico e/o modalità equipollenti.

La Cooperativa può rilasciare al Socio una carta interna di pagamento; la carta non avrà nessuna efficacia se il prestito risultasse scoperto o insufficiente.

Il socio può disporre per iscritto di compensare il suo credito per il prestito sino all'ammontare dei suoi debiti eventualmente sorti per qualsiasi ragione con la Cooperativa e con le società da essa controllate.

In questi casi i Soci devono presentare periodicamente presso l'Ufficio della Sezione Prestito Sociale i libretti per l'aggiornamento delle scritture.

Art. 14

Ferma restando la non trasferibilità del Libretto Nominativo di Prestito Sociale e la titolarità del rapporto di finanziamento, il socio può delegare un terzo ad effettuare operazioni in sua vece e conto. Il socio deve dare comunicazione alla Cooperativa del conferimento di tale delega e della eventuale modifica o revoca della stessa. L'estinzione del prestito potrà comunque essere richiesta esclusivamente dal Socio.

Contestualmente all'interruzione del rapporto sociale e alla morte del socio cessa la validità della delega.

C) INTERESSI E OPERAZIONI RELATIVE

Art. 15

Sul prestito viene corrisposto un tasso di remunerazione che non può in ogni caso superare la misura massima fissata dalla Legge per il riconoscimento delle agevolazioni fiscali in capo al socio persona fisica. Il tasso di interesse può essere fisso e/o variabile e diversificato come previsto dal precedente articolo 5; il tasso di interesse, le modalità di determinazione e le eventuali condizioni accessorie sono fissate dal Consiglio di Amministrazione e comunicate nel foglio informativo analitico.

Art. 16

Gli interessi sul prestito dei soci sono conteggiati con la valuta del giorno in cui è effettuato il versamento e sono dovuti fino a quello del prelevamento; essi vengono calcolati annualmente e accreditati, al netto della vigente ritenuta fiscale, sul relativo conto, al termine di ogni esercizio sociale. Se per effetto dell'accREDITAMENTO degli interessi il prestito supera il limite di cui all'articolo 4, l'eccedenza cessa di produrre interessi e viene rimborsata al socio con rimessa di un assegno bancario o con bonifico o altro mezzo di pagamento.

Art. 17

I prestiti senza movimento per un intero anno e con saldi non superiori a € 50,00 sono infruttiferi erimangono a disposizione dei soci in tale misura.

Art. 18

Le spese ed ogni altra condizione economica relativa alle operazioni e ai servizi offerti sono stabiliti dal Consiglio di Amministrazione e comunicati nel foglio informativo analitico. La Cooperativa si riserva la possibilità di variare, in senso sfavorevole al socio, le condizioni economiche riguardanti i tassi di interesse ed altre condizioni, che saranno comunicate all'ultimo domicilio del socio.

La comunicazione non è dovuta nel caso di variazioni del tasso di riferimento, la cui determinazione sia sottratta alla volontà delle parti.

D) DESTINAZIONE DEL PRESTITO

Art. 19

Il prestito dei soci deve essere impiegato ai fini prescritti dal precedente art. 1. La cooperativa si impegna a non svolgere nessuna attività che possa configurarsi quale esercizio attivo del credito.

E) CONTROLLI, TRASPARENZA E SANZIONI

Art. 20

La Cooperativa si impegna a garantire:

- la verifica dell'attuazione del presente regolamento, ed in particolare la verifica del costante rispetto e il monitoraggio dei limiti di cui agli articoli 1 e 4;
- la verifica degli indici di attenzione di cui all'articolo 4 del Regolamento Quadro Legacoop, ad esclusione del vincolo di liquidità qualora ricorrano i presupposti di legge ai fini della adozione delle forme di garanzia previste dalla normativa vigente in materia di prestito sociale;
- periodiche verifiche del rispetto dei vincoli sugli impieghi della liquidità di cui all'articolo 13.

In presenza degli indici di attenzione previsti dall'articolo 4 del Regolamento Quadro di Legacoop, il Consiglio di amministrazione deve adottare le misure previste dall'articolo 5 del Regolamento Quadro medesimo.

I controlli sul prestito sociale e sul rispetto del presente Regolamento vengono svolti dal Collegio Sindacale e, laddove presente, anche dalla società di revisione.

Il Collegio Sindacale, anche sulla base delle informazioni trasmesse dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 3 e 5 del Regolamento Quadro Legacoop, effettua le verifiche di cui al primo comma, e, fatte salve le ipotesi di intervento di cui all'art. 23, presenta semestralmente al Consiglio di Amministrazione una relazione sui risultati dei controlli effettuati, con eventuali sollecitazioni ad adottare i necessari correttivi in presenza di situazioni di criticità.

Art. 21

La società di revisione, laddove eserciti l'attività di certificazione prevista dalla legge 31 gennaio 1992, n. 59, e dal d.lgs 220/2002 svolge in materia di prestito sociale controlli autonomi. Verifica la relazione semestrale trasmessa dal Collegio Sindacale e indica nel proprio elaborato eventuali infrazioni al Regolamento.

Art. 22

Al socio prestatore deve essere fornita, almeno una volta all'anno e alla scadenza del contratto, una comunicazione completa e chiara in merito allo svolgimento del rapporto contenente ogni elemento necessario per la comprensione del rapporto medesimo, nonché un prospetto che indichi i limiti, le modalità e i tempi del rimborso in caso di attivazione delle garanzie previste dalla normativa vigente in materia di prestito sociale.

Nella comunicazione annuale, inoltre, il consiglio di amministrazione illustra ai soci cooperatori:

- i risultati dell'attività di vigilanza di cui all'articolo 20 svolta dal Collegio Sindacale, con particolare riferimento al rispetto delle norme di legge in materia di prestito da soci, dei limiti di cui agli articoli 1 e 4, e delle altre norme del presente Regolamento;
- l'andamento della cooperativa come risulta dal bilancio e dai programmi di investimento;
- le informazioni previste dall'articolo 3, commi 2 e 3, del Regolamento Quadro di Legacoop.

Gli amministratori evidenziano inoltre nella relazione al bilancio o in atti equipollenti, anche nell'ambito della illustrazione dei criteri seguiti per il conseguimento dello scopo e dell'oggetto sociale, la gestione della raccolta del prestito.

La nota integrativa al bilancio deve ogni anno evidenziare almeno:

- l'ammontare della raccolta presso soci in essere alla data di riferimento, anche in rapporto al patrimonio della società;
- qualora la raccolta di prestito sociale ecceda i trecentomila euro e risulti superiore all'ammontare del patrimonio netto della cooperativa, l'indicazione della forma di garanzia adottata tra quelle previste dalla normativa in materia di prestito sociale, nonché del garante (soggetto vigilato o schema di garanzia);
- ove non sia redatto il bilancio consolidato, un prospetto illustrativo del valore del patrimonio rettificato degli effetti di operazioni con società partecipate;
- un indice di struttura finanziaria, dato dal rapporto fra patrimonio più debiti a medio e lungo termine e attivo immobilizzato, ossia: $(Pat + Dm/l) / AI$, accompagnato dalla seguente dicitura: "Un indice di struttura finanziaria < 1 evidenzia situazioni di non perfetto equilibrio finanziario dovuto alla mancanza di correlazione temporale tra le fonti di finanziamento e gli impieghi della società" ed eventualmente da altri indici che integrino la rappresentazione della struttura finanziaria.

Art. 23

L'inottemperanza alle prescrizioni dei precedenti articoli 1 (raccolta limitata ai soli soci, tassativa esclusione della raccolta di risparmio tra il pubblico e rispetto dei limiti patrimoniali), art. 3 (obbligo di stipulazione del contratto), art. 4 (divieto di superamento dell'importo massimo depositabile da ciascun socio fissato [dal presente regolamento] o di quello inferiore fissato dal Consiglio di Amministrazione), art. 13 (mantenimento – salvo deroghe ivi previste - di una quota del prestito, pari almeno al 30% della raccolta, in liquidità o in attività prontamente liquidabili), art. 20 (verifica dei vari limiti e condizioni per la raccolta del prestito e degli indici di attenzione, con la eventuale adozione di misure correttive) e art. 22 (obblighi informativi e comunicazioni al

socio prestatore), determina, secondo le modalità dettate dal presente articolo, l'intervento del Collegio Sindacale.

Il Collegio Sindacale, qualora nella propria attività di controllo di cui all'art. 20, rilevi significative violazioni o il verificarsi degli indici di attenzione previsti dagli articoli indicati nel comma precedente, ne riferisce, prontamente e per iscritto, al Consiglio di Amministrazione della cooperativa.

Il Consiglio di Amministrazione, nei successivi 30 giorni provvede ad attivare le misure necessarie a rimuovere le violazioni o le fattispecie rappresentate dagli indici di attenzione, informandone prontamente il Collegio Sindacale, ovvero a comunicare i motivi per i quali ha deciso di non intervenire.

Qualora l'Organo di Controllo valuti non idonei i contenuti del Piano o le misure di rientro adottate dall'organo di amministrazione, è possibile sottoporre i relativi casi di disparità di giudizio alla valutazione di una società di revisione, allo scopo di identificare le decisioni più coerenti da assumere in presenza degli indici di attenzione. La società di revisione sarà selezionata da LegaCoop nazionale ai sensi del Regolamento Quadro.

Qualora il precedente termine di 30 giorni sia decorso infruttuosamente ovvero non sia stata attivata la società di revisione secondo il comma precedente, il Collegio sindacale deve procedere secondo i criteri e le procedure previste dall'articolo 5 del "Regolamento Quadro Legacoop del Prestito Sociale".

F) DISPOSIZIONI FINALI

Art. 24

Il Consiglio di Amministrazione può delegare tutte o parte delle competenze fissate dal presente Regolamento al Comitato Esecutivo, il quale informerà il Consiglio stesso sul proprio operato semestralmente in occasione della relazione che il collegio sindacale svolgerà sulla materia oggetto del presente Regolamento.

Art. 25

I membri del Consiglio di Amministrazione di nuova elezione sono tenuti a seguire il percorso formativo in materia di prestito sociale e di bilancio che la Cooperativa deve mettere a loro disposizione. Il Consiglio di Amministrazione certifica l'avvenuta formazione con specifica delibera.

Art. 26

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, valgono le disposizioni emanate dalle Autorità competenti. Il presente regolamento è stato approvato dalla Assemblea Generale Ordinaria dei Soci del 24/05/2019, in sostituzione del precedente approvato in data 29/05/2015 ed entra in vigore a partire dal 01/06/2019. Il Consiglio di Amministrazione ha il potere di apportare immediatamente al presente Regolamento le eventuali modifiche di adeguamento richieste da nuove disposizioni di legge e/o da provvedimenti delle Autorità monetarie, da sottoporre successivamente ad approvazione da parte della prima Assemblea dei soci utile

Allegato: Regolamento Quadro LegaCoop



legacoop

Lega Nazionale
delle Cooperative e Mutue

**REGOLAMENTO QUADRO LEGACOOP IN
MATERIA DI PRESTITO SOCIALE
DIREZIONE NAZIONALE 20 MARZO 2019**

Articolo 1 - Oggetto e finalità

1.1 Oggetto del presente Regolamento Quadro è la disciplina delle modalità e delle condizioni di monitoraggio ai fini di un corretto e trasparente utilizzo dello strumento del Prestito sociale che le cooperative aderenti a Legacoop nazionale debbono recepire in considerazione della rilevanza associativa che lo stesso viene ad assumere.

1.2 Il Regolamento Quadro ha la finalità di fornire alle cooperative aderenti strumenti utili a mantenere sotto controllo il rispetto dei limiti posti dalla normativa vigente alla raccolta del prestito sociale e di prevenire l'insorgere di fattispecie che possano rappresentare un potenziale rischio per il regolare andamento dello stesso nei confronti dei soci e delle cooperative, nonché di favorire la trasparenza dei meccanismi di raccolta e gestione del prestito sociale nei confronti dei soci e dei terzi.

1.3 Alla luce delle suddette finalità si introducono obblighi informativi in capo agli organi sociali e indici di attenzione in presenza dei quali gli organi di amministrazione e di controllo delle cooperative debbono rispettare determinate procedure e assumere eventualmente interventi correttivi.

Articolo 2 - Ambito di applicazione del Regolamento Quadro

2.1 Il presente Regolamento Quadro si applica alle cooperative aderenti a Legacoop, indipendentemente dal numero di soci, che raccolgano prestito sociale in misura superiore a trecentomila euro.

2.3 Ai fini della redazione del bilancio, il prestito sociale deve essere allocato nel passivo dello stato patrimoniale alla voce D3 (debiti verso soci per finanziamenti) e la relativa entità essere annotata in nota integrativa in modo tale da essere comunque distinto da eventuali altri valori ivi allocati.

2.4 Il presente Regolamento Quadro non si applica alle cooperative in procedura di liquidazione volontaria o soggette a procedure concordatarie o concorsuali, nonché alle cooperative che raccolgono risparmio nell'ambito del "Gruppo", come definito ai sensi dell'articolo 8 della deliberazione CICR n. 1058 del 19 luglio 2005 e successive modificazioni ed integrazioni, e alle cooperative di cui all'articolo 112, comma 7, del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385.

Articolo 3 - Obblighi informativi

3.1 L'organo di amministrazione deve fornire ai soci prestatori, almeno una volta l'anno una comunicazione completa e chiara in merito allo svolgimento del rapporto di prestito sociale, che abbia almeno il contenuto minimo previsto dall'articolo 1, commi 238 e ss., della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e dai relativi provvedimenti attuativi, e da ogni informazione necessaria per garantire conoscenza e consapevolezza del rapporto medesimo.

3.2 L'organo di amministrazione, in caso di aumento del rapporto tra il valore della raccolta del prestito sociale e il patrimonio netto in misura superiore a 0,2 punti, deve altresì fornire indicazioni in merito alle motivazioni dell'eventuale decremento del patrimonio o dell'aumento del prestito sociale.

3.3 Qualora la cooperativa superi il limite previsto dall'articolo 1, comma 240, lettera c. della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (raccolta di prestito sociale superiore al valore del patrimonio della cooperativa), nonché quelli stabiliti dall'articolo 1, comma 240, lettera e. della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (raccolta di prestito sociale superiore al doppio del patrimonio o avente un rilievo significativo), l'organo di amministrazione avrà l'obbligo di motivare le ragioni dei passaggi medesimi con l'esplicitazione delle misure adottate per regolarizzare la posizione della cooperativa nei tempi e alle condizioni previsti dalla normativa in esame.

Articolo 4- Indici di attenzione

4.1 Per indice di attenzione si intende una situazione cui la cooperativa deve tempestivamente reagire al fine di determinare azioni e misure correttive tali da superare gli scostamenti rilevati.

4.2 Al fine di consentire il monitoraggio preventivo della normale funzionalità del prestito sociale e del rispetto dei limiti posti allo stesso dalla disciplina legale e regolamentare, vengono individuati i seguenti "indici di attenzione":

a) mancato rispetto della percentuale relativa al vincolo di liquidità dei fondi derivanti dalla raccolta del prestito sociale, la cui misura è stabilita in relazione al modello imprenditoriale e mutualistico della cooperativa e comunque in misura non inferiore al 30%;

b) riduzione del Patrimonio netto superiore al 12% per singolo esercizio ovvero superiore al 20% nel triennio. Tale indice si manifesta qualora lo scostamento si determini anche alternativamente:(i) sulla base delle risultanze di un singolo bilancio di esercizio, (ii) quale effetto di più esercizi , le cui negatività

comportino una riduzione complessiva superiore al 20%. Il tutto assumendo quale riferimento l'ultimo bilancio approvato, al momento del recepimento del presente Regolamento Quadro. Se la cooperativa ha l'obbligo di redigere il bilancio consolidato il valore del patrimonio ai fini di cui alla presente lettera è quello risultante dall'ultimo bilancio consolidato presentato in assemblea ordinaria;

c) presenza contestuale delle seguenti fattispecie: decremento del patrimonio, aumento del prestito sociale e gestione operativa negativa della cooperativa per tre esercizi consecutivi (differenza tra valore e costi della produzione: A- B articolo 2425 c.c.).

4.3 L'indice di cui alla lettera a) del presente articolo non deve essere rilevato qualora la cooperativa debba assicurare ai soci una delle forme di garanzia previste dall'articolo 1, comma 240, lettera c), della legge 205/2017. Le modalità di determinazione della percentuale dei fondi derivanti dalla raccolta del prestito sociale da mantenere liquida sono proposte dalle Associazioni di settore di cui all'articolo 34 dello Statuto di Legacoop nazionale in relazione alle caratteristiche delle cooperative loro aderenti. In alcun modo il parametro di liquidità potrà, nelle disposizioni integrative da parte delle associazioni, essere portato ad una soglia inferiore al 30%. Non potranno considerarsi nell'ambito delle disponibilità liquide i titoli in possesso della cooperativa dati in pegno. La Direzione nazionale di Legacoop verifica ed approva le proposte delle Associazioni di settore.

4.4 Fermo restando l'obbligo da parte delle cooperative di adottare gli indici di attenzione, così come indicato dal presente articolo, le Associazioni di settore di cui all'art. 34 dello statuto di Legacoop, in relazione alle caratteristiche ed alle esigenze delle cooperative loro aderenti, possono altresì definire ulteriori modalità di informazione dei soci e/o un insieme di buone pratiche di monitoraggio preventivo, da proporre alle rispettive associate, le quali potranno in ogni caso decidere se recepirle od eventualmente integrarle. Le Associazioni interessate, prima di procedere alla formale adozione delle ulteriori buone pratiche, sono tenute a darne informazione in sede di Direzione di Legacoop nazionale.

Art 5. Modalità di controllo degli indici di attenzione

5.1 Il monitoraggio sul rispetto degli Indici di attenzione è affidato in primo luogo all'Organo di amministrazione.

5.2 L'Organo di amministrazione - in caso di superamento di uno degli indici - dovrà darne notizia all'Organo di controllo facendo seguire senza indugio la adozione di un piano volto ad un rientro negli Indici entro un termine compatibile con l'entità dello scostamento (d'ora innanzi definito

semplicemente il “Piano”). Il Piano dovrà prevedere termini intermedi tramite cui sia possibile verificare il suo corretto andamento.

5.3 L’Organo di amministrazione potrà - in alternativa alla formulazione del Piano - prospettare quali misure di rientro abbia già adottato.

5.4 L’Organo di Controllo vigilerà, nell’ambito dei suoi doveri definiti dall’art. 2403 c.c., che la gestione della Cooperativa non si discosti dagli Indici. Ove nell’ambito dei controlli che gli sono affidati rilevi uno scostamento dagli Indici, l’Organo di Controllo, qualora l’Organo di amministrazione non vi abbia già autonomamente provveduto, chiederà informazioni ai sensi dell’art. 2403 bis co.2 c.c. all’Organo di amministrazione, invitandolo ad illustrare il Piano di cui al precedente comma 2 o le misure predisposte. L’Organo di Controllo valuterà l’idoneità del Piano rispetto alle finalità sue proprie e terrà monitorate le scadenze in esso contenute per accertare la progressione della sua concreta attuazione, anche ai fini dell’informativa di cui all’articolo 3.

5.5 L’Organo di Controllo darà atto di questi punti di controllo, nonché delle loro risultanze ove sussistano elementi di rilievo ai fini dell’informativa, nella propria Relazione al Bilancio d’esercizio, affinché i soci ne siano resi edotti, ferma restando la possibilità per l’Organo di Controllo di avvalersi dei poteri attribuitigli dall’art. 2406 ultimo comma c.c.. Nei casi più gravi sono in ogni caso salvi i poteri di cui all’art. 2409 c.c. o la eventuale richiesta, da parte dell’Organo di Controllo, dell’adozione di adeguati provvedimenti da parte degli Organi di Vigilanza Amministrativa previsti dal d.lgs 220 del 2002.

5.6 Qualora l’Organo di Controllo valuti non idonei i contenuti del Piano o le misure di rientro adottate dall’organo di amministrazione, è possibile sottoporre i relativi casi di disparità di giudizio alla valutazione di una società di revisione, allo scopo di identificare le decisioni più coerenti da assumere in presenza degli indici di attenzione di cui al precedente articolo 4. La società di revisione sarà selezionata da Legacoop nazionale - su richiesta di uno dei due organi - nell’ambito di quelle convenzionate ai sensi dell’articolo 15 della legge 59 del 1992 e sulla base di criteri generali stabiliti da una delibera della Direzione nazionale. In assenza di soluzione resta salva la possibilità di esercitare le prerogative di cui al precedente punto 5.5

Articolo 6 - Cooperative prive di Organo di controllo

6.1 Nelle cooperative che non hanno l’obbligo di istituire l’organo di controllo ai sensi dell’articolo 2543 c.c., i compiti che il presente Regolamento Quadro attribuisce al medesimo organo di controllo sono affidati ad uno o più membri dell’organo di amministrazione, a tal fine formalmente delegati ai sensi dell’articolo 2381 c.c.

Articolo 7 - Sanzioni

7.1 Qualora la condotta degli organi sociali della cooperativa violi quanto previsto dal presente Regolamento Quadro, potranno essere applicate le sanzioni previste dall'articolo 10 dello Statuto di Legacoop Nazionale e dal relativo Regolamento.

Articolo 8 - Formazione

8.1 La cooperativa si impegna a mettere a disposizione dei membri dell'organo di Amministrazione, in particolare i membri di nuova elezione, un percorso formativo in materia di prestito sociale e di bilancio predisposto da Legacoop nelle sue varie articolazioni. Il CdA certifica l'avvenuta formazione con specifica delibera.

Art 9 - Adozione del regolamento quadro da parte delle cooperative

9.1 A seguito della emanazione da parte della Legacoop Nazionale del presente Regolamento Quadro, le Cooperative sono tenute ad aderirvi, integrando o modificando i propri regolamenti in materia di prestito sociale mediante deliberazione dell'Assemblea con le maggioranze previste dall'art. 2521 ultimo capoverso c.c. Il recepimento da parte della cooperativa dei contenuti del Regolamento Quadro dovrà comunque avvenire entro e non oltre l'assemblea di bilancio ordinario relativo all'esercizio 2018.

9.2 Dopo l'adozione del Regolamento Quadro, le cooperative potranno farne menzione negli atti che fissano le condizioni generali di prestito con i soci prestatori.

9.3 Qualora la emananda normativa in materia di prestito sociale preveda modalità di controllo, monitoraggio e procedure di gestione del rischio differenti da quello previsto dall'articolo 5, l'organo di amministrazione provvede a correggere il regolamento per renderlo immediatamente coerente con le disposizioni di legge da sottoporre successivamente all'approvazione da parte della prima assemblea utile.

ORDINE DEL GIORNO
DIREZIONE NAZIONALE LEGACOOP

26/10/2017

PREMESSO CHE:

1. tra gli indici di attenzione previsti dal Regolamento Quadro di Legacoop sul prestito sociale -approvato nel maggio 2016- è ricompreso anche il requisito della liquidità, per il quale le cooperative dovranno assicurare che il 30% del volume del P.S. sia presente in cooperativa in forma liquida al fine di dare risposta ad eventuali esigenze dei soci prestatori;
2. le modalità di determinazione della percentuale del prestito da mantenere liquida sono state affidate dal Regolamento Quadro alle Associazioni di Settore;
3. nei mesi scorsi le Associazioni di Settore hanno consultato le loro cooperative e hanno predisposto i loro documenti, i quali sono sostanzialmente omogenei nel definire le modalità di determinazione della percentuale di liquidità. Le differenze derivano fundamentalmente dalle peculiarità delle categorie di cooperative
4. in data 14 settembre u.s. i documenti di Legacoop Agroalimentari, di Legacoop Abitanti e di Legacoop Produzione e Servizi sono stati sottoposti alla valutazione della Direzione ed approvati. I documenti di ANCC e Legacoop sociali sono stati sottoposti a valutazione ed approvazione nel corso della seduta odierna della Direzione;

la Direzione stabilisce che:

- a) le cooperative, nel comporre una liquidità non inferiore al 30% del volume di prestito sociale raccolto, dovranno fare riferimento non ad una sola voce od istituto, tra quelli indicati nei documenti delle rispettive Associazioni di appartenenza, ma ad una pluralità degli stessi, tra i quali devono figurare -in misura non inferiore al 10% del volume complessivo del prestito sociale raccolto- quelli riconducibili alla voce C.IV e ai fidi cassa;
- b) “l’indice di cui alla precedente lettera a) non deve essere rilevato qualora la cooperativa debba assicurare ai soci una delle forme di garanzia previste dall’articolo 1, comma 240, lettera c), della legge 205/2017”

- c) Legacoop nazionale, coerentemente con gli impegni assunti in sede di stesura del Regolamento Quadro, avvierà un'opera di monitoraggio del livello di assunzione da parte delle cooperative delle disposizioni del Regolamento Quadro.

LEGACOOP ABITANTI

Per quando riguarda l'individuazione degli strumenti idonei a dimostrare il livello di liquidità necessaria (30% del prestito sottoscritto), la cui misura è stabilita in relazione al modello imprenditoriale e mutualistico della cooperativa, Legacoop Abitanti ritiene utile dare le seguenti indicazioni:

- 1) **tra Le voci dell'attivo dello Stato Patrimoniale iscritte a bilancio (schema CEE):**
 - a) Le voci delle sezioni B.III (Immobilizzazioni Finanziarie), limitatamente ai titoli smobilizzabili in tempi rapidi (ad es: partecipazioni immobilizzate, se quotate e se libere da patti di sindacato);
 - b) C.II (Crediti esigibili entro l'anno successivo) comunque assimilabili a risorse liquide;
 - c) C.III (Attività finanziarie che non costituiscono Immobilizzazioni)
 - d) C.IV (Disponibilità Liquide);
- 2) **tra gli strumenti finanziari rilevabili da documentazioni ufficiali (quali ad esempio la centrale rischi):**
 - a) Fidi di cassa disponibili e dedicati al Prestito Sociale;
 - b) Garanzie fideiussorie, bancarie o assicurative, escutibili a prima richiesta.

Allo scopo di determinare correttamente il volume del prestito sociale da considerare ai fini del vincolo di Liquidità richiesto dal Regolamento di Legacoop nazionale, si valuta l'opportunità di considerare diversamente il cosiddetto prestito sociale vincolato, rendendo progressivamente liquida la provvista richiesta. Ad esempio, se vi è un ammontare di tale prestito sociale, vincolato per anni tre, pari a 300 euro, per il quale occorre garantire una liquidità complessiva pari a 100: per il primo anno la cooperativa dovrà rendere liquido 33 euro, per il secondo anno 66 euro, fino ad arrivare a 100 euro l'ultimo anno.

Va da sé che si scomputano dal volume complessivo di prestito sociale le somme destinate, secondo regolamento e/o delibera apposita del consiglio di amministrazione, a rappresentare le cosiddette anticipazioni in conto costruzione (cioè destinate a rappresentare una parte del prezzo finale dell'alloggio).

L'Associazione prevede, inoltre, un adeguamento progressivo fino al raggiungimento del vincolo di liquidità del 30% in un periodo massimo di tre anni, previa adozione del Piano volto al rientro dei parametri di attenzione di cui all'articolo 5 del Regolamento Quadro di Legacoop sul prestito sociale.

ESTRATTO DELIBERA DIREZIONE NAZIONALE LEGACOOP AGROALIMENTARE (13/06 2017)

Per quando riguarda l'individuazione degli strumenti idonei a dimostrare il livello di liquidità necessaria (30% del prestito sottoscritto), la cui misura è stabilita in relazione al modello imprenditoriale e mutualistico della cooperativa, l'Associazione indica :

c) tra le voci dell'attivo dello stato patrimoniale iscritte a bilancio (schema CEE):

iii. le voci delle sezioni B.III (immobilizzazioni finanziarie) limitatamente ai titoli smobilizzabili in tempi rapidi (es. titoli di stato, partecipazioni immobilizzate, se quotate e se libere da patti di sindacato)

c.II (crediti esigibili entro l'anno successivo) limitatamente a quelli riferibili a clienti contrattualizzati, non oggetto di anticipazione bancaria e con previsione di pagamento entro i 60 gg;

iv. le voci della sezione C.I (rimanenze) con riferimento alle derrate e alle merci con elevato indice di rotazione o aventi valore di commodities agricole – es. cereali, entro il limite massimo di un terzo della percentuale minima di liquidità necessaria

v. le voci della sezione C.IV (disponibilità liquide);

d) tra gli strumenti finanziari rilevabili da documentazioni ufficiali:

iii. fidi di cassa disponibili limitatamente a quelli concessi con specifica finalizzazione;

iv. garanzie fideiussorie, bancarie o assicurative, escutibili a prima richiesta.

Allo scopo di determinare correttamente il volume del prestito sociale da considerare ai fini del vincolo di liquidità richiesto dal Regolamento di Legacoop nazionale, si valuta l'opportunità di:

C. considerare diversamente il cosiddetto prestito sociale vincolato, rendendo progressivamente liquida la provvista richiesta. Ad esempio, se vi è un ammontare di tale prestito sociale, vincolato per anni tre, pari a 300 euro, per il quale occorre garantire una liquidità complessiva pari a 90: per il primo anno la cooperativa dovrà rendere liquido 30 euro, per il secondo anno 60 euro, fino ad arrivare a 90 euro l'ultimo anno.

L'Associazione prevede, inoltre, un adeguamento progressivo fino al raggiungimento del vincolo di liquidità del 30% in un periodo massimo di tre anni, previa adozione del Piano volto al rientro dei parametri di attenzione di cui all'articolo 5 del Regolamento Quadro di Legacoop sul prestito sociale.



CON RIFERIMENTO AL “REGOLAMENTO QUADRO LEGACOOP IN MATERIA DI PRESTITO SOCIALE” E NELLO SPECIFICO AGLI OBBLIGHI PREVISTI ALL’ARTICOLO 4 –INDICI DI ATTENZIONE- COMMA 4.2 E COMMA 4.3 ; LA ASSOCIAZIONE NAZIONALE COOPERATIVE DI CONSUMATORI (ANCC) ASSUME LE SEGUENTI LINEE GUIDA:

Valore del vincolo di liquidità del prestito

E’ fatta salva la possibilità, per ogni cooperativa, di adottare nel proprio Regolamento parametri superiori al vincolo di liquidità previsto dal presente regolamento associativo.

Ai fini del regolamento associativo il valore di tale parametro (valore minimo che le disponibilità liquide devono assumere rispetto al totale del prestito sociale), previsto dall’art 4 del Regolamento Lega è fissato in un valore pari al 30%

Calcolo del vincolo di liquidità del prestito

Il vincolo di liquidità si calcola raffrontando due valori, l’ammontare del prestito sociale e la somma delle disponibilità liquide o prontamente liquidabili, i cui componenti sono di seguito indicati.

Disponibilità liquide o liquidabili

- (+) C IV dell’attivo di stato patrimoniale
- (+) C III dell’attivo di stato patrimoniale
- (-) Titoli del circolante dati in garanzia o pegno
- (-) Titoli del circolante non prontamente liquidabili (fondi immobiliari, polizze assicurative con vincolo,
- (+) Titoli compresi nelle immobilizzazioni prontamente liquidabili (e non dati in garanzia o pegno)
- (+) Crediti verso consorzi finanziari o società di intermediazione mobiliare
- (+) Partecipazioni immobilizzate, se quotate e se libere da patti di sindacato

La ANCC si riserva di promuovere integrazioni alle presenti linee guida, con la finalità di introdurre valori e modalità applicative, finalizzate ad elevare il parametro di vincolo delle disponibilità liquide, da recepirsi da parte dei propri associati . Si riserva inoltre di introdurre ulteriori parametri , pur non espressamente previsti dal regolamento Legacoop, la cui finalità sia coerente con l’obiettivo di ampliare l’area di tutela del prestito e dei propri soci prestatori.

In coerenza con quanto disposto dal regolamento Legacoop le integrazioni alle presenti linee guida saranno sottoposte preventivamente alla verifica ed approvazione della Direzione di Legacoop nazionale.

PROPOSTA LEGACOOP PRODUZIONE & SERVIZI IN MERITO AGLI STRUMENTI IDONEI A DIMOSTRARE LA LIQUIDITA' NELLA MISURA DEL 30% DELLA RACCOLTA DEL PRESTITO SOCIALE

Considerato che la Direzione Nazionale di Legacoop del 18 maggio 2017 ha approvato il Regolamento Quadro sul Prestito Sociale;

Considerato che l'articolo 4, comma 3, demanda alle associazioni di settore le modalità di determinazione della percentuale dei fondi derivanti dalla raccolta del prestito sociale da mantenere liquida;

Legacoop Produzione & Servizi propone

- 1) Per quando riguarda l'individuazione degli **strumenti idonei a dimostrare il livello di liquidità necessaria (30% del prestito sottoscritto)**, la cui misura è stabilita in relazione al modello imprenditoriale e mutualistico della cooperativa, indicano:
 - a) Tra le voci dell'attivo dello stato patrimoniale iscritte a bilancio (schema CEE)
 - i) Le voci delle sezioni B.III (*immobilizzazioni finanziarie*) limitatamente ai titoli smobilizzabili in tempi rapidi (ad es: partecipazioni immobilizzate, se quotate e se libere da patti di sindacato) e C.II (*crediti esigibili entro l'anno successivo*) comunque assimilabili a risorse liquide;
 - ii) Voci C. III (Attività finanziarie che non costituiscono Immobilizzazioni)
 - iii) Voci C. IV dell'attivo stato patrimoniale (*disponibilità liquide*);
 - b) Tra gli strumenti finanziari rilevabili da documentazioni ufficiali (quali ad esempio la centrale rischi):
 - i) Fidi di cassa disponibili;
 - ii) Garanzie fideiussorie, bancarie o assicurative, escutibili a prima richiesta.
2. Allo scopo di determinare correttamente il volume del prestito sociale da considerare ai fini del vincolo di Liquidità richiesto dal Regolamento di Legacoop nazionale, si valuta l'opportunità di considerare diversamente il cosiddetto prestito sociale vincolato, rendendo progressivamente liquida la provvista richiesta. Ad esempio, se vi è un ammontare di tale prestito sociale, vincolato per anni tre, pari a 300 euro, per il quale occorre garantire una liquidità complessiva pari a 100: per il primo anno la cooperativa dovrà rendere liquido 33 euro, per il secondo anno 66 euro, fino ad arrivare a 100 euro l'ultimo anno.
3. L'Associazione prevede, inoltre, un adeguamento progressivo fino al raggiungimento del vincolo di liquidità del 30% in un periodo massimo di tre anni, previa adozione del Piano volto al rientro dei parametri di attenzione di cui all'articolo 5 del Regolamento Quadro di Legacoop sul prestito sociale.

PROPOSTA LEGACOOP SOCIALI IN MERITO AGLI STRUMENTI IDONEI A DIMOSTRARE LA LIQUIDITA' NELLA MISURA DEL 30% DELLA RACCOLTA DEL PRESTITO SOCIALE

Considerato che la Direzione Nazionale di Legacoop del 18 maggio 2017 ha approvato il Regolamento Quadro sul Prestito Sociale;

Considerato che l'articolo 4, comma 3, demanda alle associazioni di settore le modalità di determinazione della percentuale dei fondi derivanti dalla raccolta del prestito sociale da mantenere liquida;

Legacoopsociali **propone**

- 1) Per quando riguarda l'individuazione degli **strumenti idonei a dimostrare il livello di liquidità necessaria (30% del prestito sottoscritto)**, la cui misura è stabilita in relazione al modello imprenditoriale e mutualistico della cooperativa, indicano
 - a) Tra le voci dell'attivo dello stato patrimoniale iscritte a bilancio (schema CEE)
 - i) Le voci delle sezioni B.III (*immobilizzazioni finanziarie*) limitatamente ai titoli smobilizzabili in tempi rapidi e C.II (*crediti esigibili entro l'anno successivo*) comunque assimilabili a risorse liquide;
 - ii) Voci C. III (Attività finanziarie che non costituiscono Immobilizzazioni)
 - iii) Voci C. IV dell'attivo stato patrimoniale (*disponibilità liquide*);
 - b) Tra gli strumenti finanziari rilevabili da documentazioni ufficiali (quali ad esempio la centrale rischi)
 - i) Fidi di cassa disponibili;
 - ii) Garanzie fideiussorie, bancarie o assicurative, escutibili a prima richiesta.
2. Allo scopo di determinare correttamente il volume del prestito sociale da considerare ai fini del vincolo di Liquidità richiesto dal Regolamento di Legacoop nazionale, si valuta l'opportunità di considerare diversamente il cosiddetto prestito sociale vincolato, rendendo progressivamente liquida la provvista richiesta.
3. L'Associazione, in relazione all'introduzione di nuovi strumenti di finanza derivanti dalla riforma del terzo settore ed il posizionamento sul tema della cooperazione sociale, prevede un adeguamento relativamente ai dati del bilancio 2018 del vincolo di liquidità del 30%, previa adozione del Piano volto al rientro dei parametri di attenzione di cui all'articolo 5 del Regolamento Quadro di Legacoop sul prestito sociale.